



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO,
LISEI e PERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,
nonché su ogni forma di violenza di genere

ONOREVOLI SENATORI. - A partire dalla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, quale primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, questo Parlamento ha nel tempo proseguito con l'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, mediante l'approvazione di modifiche puntuali al codice penale e di procedura penale, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.

Si tratta di un tema, in altri termini, che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre più centrale nel dibattito politico e sociale, alimentato quotidianamente da notizie di cronaca nera che vedono donne assassinate dai propri compagni o comunque vittime di violenza domestica.

A ben vedere un rapporto violento all'interno delle mura di casa, non sempre denunciato alle forze dell'ordine, probabilmente per paura, ha indelebili effetti negativi sia nel breve che nel lungo periodo, non solo sulla salute fisica e mentale della vittima, ma con inevitabili ripercussioni sugli eventuali figli presenti e, quindi, sul benessere dell'intera comunità.

Ecco che allora, allo scopo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla cultura della non violenza e su quella che potrebbe certamente essere definita come una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, l'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite ha altresì istituito la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre di ogni anno.

Se tuttavia nel mondo la violenza contro le donne interessa una donna su tre, anche in Italia i dati dell'Istat, per come riportato sul sito del Ministero della salute, mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner* o *ex partner*, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*.

Si tratta di numeri troppo elevati che non possono essere ignorati e, per questo, il presente disegno di legge propone l'istituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, allo scopo di proseguire il lavoro volto a rendere effettivo il diritto di vivere liberi dalla violenza, nella sfera pubblica e, soprattutto, in quella privata.

Combattere ogni atto di violenza fondata sul genere in grado di provocare un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, in effetti, rappresenta il primo segnale di riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione, nonché quale pietra miliare per costruire e diffondere la cultura della non violenza in generale.

Più nello specifico, l'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per l'intera durata della XIX Legislatura.

L'articolo 2 elenca i compiti che la Commissione è tenuta a svolgere, a partire dal

monitoraggio di quello che accade a livello periferico e centrale, all'adozione di proposte normative e amministrative, finalizzate a realizzare una più adeguata prevenzione ed il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere.

L'articolo 3 ne disciplina la composizione, con sedici senatori e sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

L'articolo 4, infine, precisa i poteri della Commissione, che procede alle indagini e

agli esami con le stesse limitazioni e facoltà dell'autorità giudiziaria, salvo l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà personale e alla segretezza della corrispondenza o di ogni altra forma di comunicazione, potendo ad esempio richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

d) verificare, come raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quelle di genere, maschile e femminile;

e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e assistenza;

f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado di vittime di violenza assistita;

g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

h) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne;

i) formulare proposte concernenti possibili interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per garantire sostegno alla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale;

l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione ed il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere,

nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, ponendo derivare da tale soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior nu-

mero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio ed i componenti possono essere confermati nuovamente.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e funzionamento)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto d'ufficio per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punibile ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

€ 1,00